

[Pagina Iniziale](#) > ... > [Crediti In Denaro/pecuniari](#) > [Spese Di Giudizio Per Il Procedimento Per Le Controversie Di Modesta Entità](#) > [Netherlands](#)

# Spese di giudizio per il procedimento per le controversie di modesta entità

Contenuto fornito da  
Paesi Bassi



Paesi Bassi

## Introduzione

Le domande nell'ambito del procedimento per le controversie transfrontaliere di modesta entità (regolamento (CE) n. 861/2007, entrato in vigore il 1° gennaio 2009) sono introdotte per mezzo del [modulo A](#) dinanzi al giudice competente, conformemente alle norme ordinarie in materia di competenza relativa. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità mira a risolvere in modo più semplice e veloce le controversie transfrontaliere di valore non superiore a 5 000 EUR. Il regolamento è applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE, eccetto in Danimarca.

Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità costituisce per le parti un'alternativa ai procedimenti previsti dalla normativa vigente negli Stati membri. La sentenza emessa in uno Stato membro nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

Per il procedimento per le controversie di modesta entità sono disponibili moduli standard in tutte le lingue dell'UE. Per avviare il procedimento, è necessario compilare il modulo A. Si devono allegare al modulo tutti i documenti pertinenti, come ricevute e fatture.

L'esecuzione forzata in un altro Stato membro può essere rifiutata unicamente se risulta incompatibile con un'altra decisione nell'altro Stato membro in relazione alle stesse parti. L'esecuzione forzata avviene conformemente alle norme e procedure nazionali dello Stato membro in cui deve avvenire l'esecuzione.

## Quali sono le tariffe in vigore?

L'importo dei diritti di cancelleria dipende dal valore della pretesa. Si rinvia alla domanda: "Quanto devo pagare"?

## Quanto devo pagare?

Le tariffe in vigore al 2024 sono ripartite come segue:

Natura dell'importo della pretesa o della domanda	Diritti di cancelleria per le persone giuridiche		Diritti di cancelleria per le persone fisiche per gli indigenti	
Cause relative a una pretesa o a una domanda: - di importo indeterminato, o - non superiore a 500 EUR	130 EUR		87 EUR	87 EUR

Cause relative a una pretesa o a una domanda  
per un importo superiore a

5 000 EUR fino a un massimo di 12 500 EUR    524 EUR                      248 EUR                      87 EUR

Per ulteriori informazioni sulle tariffe vigenti consultare [Rechtspraak.nl](https://rechtspraak.nl).

## Cosa succede se non pago le spese giudiziarie entro i termini?

Le spese giudiziarie devono essere pagate in anticipo. Se il pagamento non avviene entro un mese, il giudice archivia la domanda e non tratta la causa.

## Come posso pagare le spese giudiziarie?

L'ordine di pagamento inviato può essere pagato mediante bonifico bancario (elettronico o di altro tipo).

## Cosa devo fare dopo il pagamento?

L'avvenuto pagamento è notificato al convenuto, che è invitato a compilare e restituire il modulo di replica.

## Link correlati

[Regolamento \(CE\) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità](#)

[Modulo A](#)

[Rechtspraak.nl](https://rechtspraak.nl)

[Raad voor Rechtsbijstand \(Consiglio per il patrocinio a spese dello Stato\)](#)

---

■ Ultimo aggiornamento: 18/06/2025

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.